

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, DE ZAN, GIUST, SCHIANO, GIOVANNIELLO, COSTA, BARBARO, SALERNO, TODINI, MEZZAPESA e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1976

Adeguamento permanente della speciale elargizione a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze di polizia dello Stato alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 13 maggio 1921, n. 261, fu istituita una speciale elargizione a favore delle famiglie dei funzionari di Pubblica sicurezza e dei militari dei Corpi di polizia, caduti vittime del dovere.

Con legge 15 dicembre 1967, n. 1261, fu sancita l'equiparazione in materia tra i destinatari del predetto regio decreto-legge e le famiglie dei caduti, vittime del dovere, appartenenti alle Forze armate.

Una successiva interpretazione restrittiva della legge n. 1261 del 1967 fece considerare detta equiparazione parzialmente valida nel tempo, vanificando sostanzialmente i benefici per i militari.

Si determinò, in tal modo, una grave spequazione a danno dei familiari di questi ultimi, che percepirono l'elargizione nella minore misura vigente al 1968 (lire 2.000.000), rispetto a quella rivalutata per i Corpi di polizia (all'epoca lire 10.000.000 ed ora, a seguito della legge 28 novembre 1975, numero 624, lire 50.000.000).

Allo scopo di ovviare al grave inconveniente, peraltro ripetibile nel tempo, è sembrato necessario riesaminare il problema con la presentazione di un disegno di legge che renda detta equiparazione permanentemente valida e che preveda inoltre, anche per le Forze di polizia, la corresponsione dell'indennità nei casi di invalidità ora non disciplinati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di Pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato devono intendersi applicabili alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere, alle condizioni e nella misura previste al momento del decesso per le predette Forze di polizia ».

Art. 2.

Qualora dall'incidente o sinistro derivi invece ai militari di cui al precedente articolo, compresi i funzionari e i militari delle Forze di polizia, una invalidità ascrivibile alla 1^a, 2^a o 3^a categoria di pensione di cui alla tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, compete per una sola volta una elargizione pari rispettivamente al 100 per cento, al 90 per cento ed all'80 per cento delle misure previste in caso di decesso.

Art. 3.

Ai familiari degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e delle Forze di polizia, compresi i funzionari di Pubblica sicurezza, deceduti per incidente o sinistro nell'adempimento del servizio, è corrisposta una elargizione in misura pari al 50 per cento di quella risultante dall'applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

Qualora dall'incidente o sinistro occorsi nell'adempimento del servizio derivi, invece, al personale di cui al precedente articolo 3, una invalidità ascrivibile alla 1^a, 2^a o 3^a categoria di pensione, di cui alla tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, compete per una sola volta una elargizione pari rispettivamente al 50 per cento delle misure risultanti dall'applicazione del precedente articolo 2.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.